



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Primo Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Lucia Minervini, <i>relatore</i>
Referendario	Arnò Antonio

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione relativi agli anni 2018-2019-2020 del comune di **Poggiardo** (LE), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore, referendario dott. ssa Lucia Minervini, nella camera di consiglio del 29 giugno 2023, convocata con ordinanza presidenziale n. 12/ 2023

Premesso in

FATTO

L'Organo di revisione del comune di Poggiardo (LE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie

della Corte dei conti con deliberazioni nn. 12 dell'11.6.2019, n. 9 del 28.05.2020 e 7 del 12.04.2021.

Con nota prot. Cdc n. 5724 del 02.11.2022 (indirizzata al Sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'Organo di revisione) è stata avviata attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa agli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Il comune di Poggiardo (LE) ha fornito riscontro a quanto sopra rilevato, con nota prot. Cdc n. 405 del 26/01/2023 integrata dalla successiva nota prot. Cdc n. 3076 del 20/06/2023.

A seguito dell'analisi della risposta pervenuta e della relativa documentazione trasmessa, il Collegio evidenzia i seguenti profili di criticità e, segnatamente:

1. tardiva approvazione dei rendiconti 2018-2019-2020;
2. risultato di amministrazione: fondo pluriennale vincolato, fondo crediti dubbia esigibilità, fondo contenzioso;
3. anticipazioni di liquidità FCDE/FAL;
4. riscossioni a seguito di attività di verifica e controllo e recupero evasione tributaria;
5. gestione residui;
6. fondo cassa e flussi di cassa;
7. tempi di pagamento dei debiti commerciali;
8. mutui;
9. debiti fuori bilancio;
10. razionalizzazione periodica delle società partecipate;
11. bilancio consolidato;
12. fondi covid-19;

Considerato in

DIRITTO

Prima di procedere all'esame dei rendiconti di gestione relativi al suddetto triennio del comune di Poggiardo (LE), appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che «gli organi degli enti locali di

revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo».

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tanto premesso, si analizzano, di seguito, le criticità riscontrate in relazione alla situazione contabile ed economico-finanziaria del comune di Poggiardo (LE).

1. Tardiva approvazione rendiconti 2018, 2019 e 2020

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 5724 del 02.11.2022 è stato richiesto all'ente di relazionare in merito alle cause della tardiva approvazione dei rendiconti di gestione del triennio in esame (avvenuta rispettivamente in data 20.11.2019, 23.11.2020 e 14.06.2021, rispetto ai termini previsti dalla legge, specificando se, nelle more dell'approvazione, si sia proceduto ad assunzioni di personale o all'instaurazione di collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto.

Sul punto, il comune di Poggiardo (LE), con nota di risposta prot. Cdc n. 405 del

26.01.2023, ha dichiarato che per i rendiconti 2018 e 2019 «Il ritardo deriva principalmente dalle difficoltà incontrate da tutti i responsabili dell'Ente nelle operazioni di riaccertamento dei residui che, a seguito delle intervenute modifiche normative introdotte dalla contabilità armonizzata, è risultata più complessa» mentre per il rendiconto dell'anno 2020, l'Ente «a seguito delle dimissioni del Sindaco, è stato retto dal Commissario Prefettizio che in data 31.05.2021 ha approvato lo schema di rendiconto dell'anno 2020». Inoltre, il comune ha precisato che «nelle more dell'approvazione dei rendiconti degli anni 2018, 2019 e 2020 l'Ente non ha dato corso ad assunzioni di personale e/o all'istituzione di collaborazioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Non ci sono state procedure di stabilizzazione di personale».

Pur prendendo atto delle criticità evidenziate, il Collegio richiama l'attenzione dell'ente allo scrupoloso rispetto degli obblighi di tempestiva approvazione dei fondamentali documenti contabili del "bene pubblico" bilancio, inteso nella sua dinamica articolazione di previsione e di rendicontazione (cfr. Corte costituzionale, nn. 184/2016 e 247/2017).

Sul punto valga richiamare quanto statuito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR secondo cui «la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione».

Inoltre, il legislatore, con l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/16, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, comma 904), ha previsto il divieto di assunzione per gli enti locali, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

A fronte dell'inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma

pone un chiaro divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il Collegio richiama l'Amministrazione comunale a una più rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione del rendiconto e all'invio dei dati alla *BDAP*, rammentando le conseguenze che discendono dalla violazione di tale adempimento correlate al divieto di assunzione del personale.

2. Risultato di amministrazione

In relazione alla conformità del risultato di amministrazione e delle sue componenti ai principi contabili, in sede istruttoria sono stati evidenziati alcuni profili meritevoli di approfondimento.

Il comune di Poggiardo (LE) ha approvato i risultati di amministrazione degli esercizi 2018-2019-2020 come risulta dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE triennio 2018/2020				
		2018	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio		593.357,54	1.222.413,35	628.814,82
Riscossioni	(+)	6.311.787,11	5.400.737,69	7.718.567,74
Pagamenti	(-)	5.682.731,30	5.994.336,22	6.087.025,62
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.222.413,35	628.814,82	2.260.356,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.222.413,35	628.814,82	2.260.356,94
Residui attivi	(+)	4.510.728,62	5.075.657,3	5.090.719,76
Residui passivi	(-)	2.590.497,28	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	182.609,67	2.286.797,64	2.216.633,25

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	422.093,43	92.325,2	98.173,22
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	2.537.941,59	306.022,01	718.036,75
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		1.397.375,00	1.699.851,89	2.163.664
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00	0,00	552.825,5
Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	55,31
Fondo contenzioso		294.215,00	294.215,00	130.000
Altri accantonamenti		467.465,23	519.182,86	784.753,35
Totale parte accantonata		2.159.055,23	251.3249,75	3.631.298,16
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		10.243,83	11.832,08	257.710,83
Vincoli derivanti da trasferimenti		15.208,05	16.133,03	114.817,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		220.220,47	150.220,47	150.220,47
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	0,00	0,00
Altri vincoli		10.752,34	10.794,13	9.701,00
Totale parte vincolata		256.424,69	188.979,71	532.449,54
Totale parte destinata agli investimenti		606,18	11.751,54	11.210,00
Totale parte disponibile		121.855,49	305.346,27	143.275,78

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su dati BDAP

Dall'elaborazione dei dati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) è stato possibile procedere alla ricostruzione del risultato di amministrazione e, in particolare, della parte disponibile, alla cui determinazione concorrono gli accantonamenti e gli importi vincolati, la cui corretta quantificazione risulta essenziale per accertare l'effettiva situazione di avanzo o disavanzo.

2.1 Fondo pluriennale vincolato

Con la nota istruttoria prot. Cdc n. 5724 del 02.11.2022, la Sezione ha chiesto all'Amministrazione di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si era proceduto al 31 dicembre alla re-imputazione negli esercizi successivi con attivazione del fondo pluriennale vincolato (specificando la tipologia di entrata, se la stessa sia stata incassata o se presente tra i residui attivi conservati, in quest'ultimo caso, indicando i riferimenti contabili dell'accertamento). Per le spese di parte capitale è stato richiesto di specificare se la re-imputazione sia stata effettuata in base al cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento a cui l'impegno di spesa fa riferimento.

Il comune di Poggiardo (LE), con nota prot. Cdc n. 405 del 26.01.2023, ha prodotto i prospetti richiesti (relativi al FPV parte corrente 2018, 2019 e 2020, FPV parte capitale 2018, 2019 e 2020) che riportano per ciascun impegno, oltre al numero, una sintetica descrizione, l'importo, la motivazione e la fonte di finanziamento.

Dall'esame della documentazione prodotta e dal prospetto allegato b) dello schema di rendiconto 2018, 2019 e 2020, composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, pubblicato in BDAP, è emerso che tutte le spese impegnate negli esercizi, coperte dal fondo pluriennale vincolato, sono state correttamente re-imputate, dimostrando capacità programmatica.

Pertanto, il Collegio invita l'amministrazione comunale, anche con l'ausilio dell'Organo di revisione (a cui compete, nel rinnovato contesto dell'armonizzazione contabile, l'attendibilità e congruenza di tutti i dati contabili rappresentati a rendiconto), a proseguire nel puntuale rispetto della disciplina vigente per tale tipologia di spese, vagliando scrupolosamente l'imputazione di accertamenti e impegni, ancorando questi ultimi, in caso di realizzazione di opere pubbliche, al cronoprogramma dei lavori e all'osservanza dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 che, con particolare riferimento alla gestione del fondo *de quo* deve avvenire in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui il fondo medesimo rappresenta uno strumento attuativo, proprio in considerazione della valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa.

In proposito si osserva che il fondo pluriennale vincolato è «un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata» (cfr. All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, § 5.4, che puntualizza quanto disposto nell'art. 3, comma 5, dello stesso decreto). Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il suddetto Fondo è formato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, l'istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce «uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria» in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata. Valga richiamare, al riguardo, quanto prescritto dal d.lgs. n. 118/2011 (cfr. All. 4/2, § 5.3.1 al decreto citato) secondo cui «Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa».

Il Collegio osserva che la non veritiera rappresentazione dell'imputazione alle annualità del fondo pluriennale vincolato costituisce un elemento di criticità, attesa la conseguente incidenza sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, di cui il fondo pluriennale vincolato di spesa costituisce un elemento essenziale, ai sensi dell'art.

2.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con la medesima richiesta istruttoria, la Sezione ha chiesto chiarimenti circa la riscontrata parziale carenza/ difformità di dati relativi al fondo *de quo* per ciascun esercizio e all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio (oltre all'assenza di dati relativi al 2017 e agli esercizi precedenti), nonché il dettagliato prospetto di calcolo di tale fondo, precisando, altresì, il metodo utilizzato e ponendo in particolare risalto i parametri ed i valori alla base del relativo conteggio.

L'ente ha dato riscontro alla richiesta della Sezione, inviando sia le tabelle richieste (2.2 "Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate" dei questionari 2018, 2019 e 2020), debitamente compilate, che il prospetto analitico di calcolo con cui è stato determinato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità degli anni 2018, 2019 e 2020 con i capitoli di entrata inclusi nel calcolo di tale fondo per i rispettivi anni. Poi, per ciascun capitolo, ha riportato l'andamento delle riscossioni del quinquennio utilizzato per il calcolo della percentuale media di riscossione.

Dai prospetti di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità forniti relativamente agli esercizi 2018, 2019 e 2020 risulta che il fondo crediti al 31.12.2018 è stato determinato con il metodo della media semplice sui rapporti annui, sulla base delle entrate relative a: IMU, TASI, TARI, TARSU, TIA, sanzioni per violazioni codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali nonché proventi da permesso di costruire per l'importo complessivo di € 1.283.173,00, di cui € 1.138.227,00 titolo I a fronte di residui totali pari a € 1.585.184,75; € 59.980,00 e 84.996,00 titolo III a fronte di residui totali pari a € 230.260,35. Anche il fondo crediti al 31.12.2019 risulta quantificato secondo il medesimo metodo relativamente a: IMU, TASI, TARI, TARSU, TIA, sanzioni per violazioni codice della strada, fitti attivi e canoni patrimoniali per un importo complessivo pari a € 1.552.852, di cui € 1.398.347 titolo I a fronte di residui totali pari a € 1.808.281,02 e 154.000,00 titolo III a fronte di residui totali pari a € 302.891,9. Infine, il fondo crediti al 31.12.2020 risulta quantificato secondo il metodo della media semplice sui totali sulla base delle entrate relative a IMU e TARI per un importo complessivo pari a € 2.032.149, di cui € 1.852.403 titolo I a fronte di residui totali pari a € 957.774,84 e € 179.746 per il titolo III, a fronte di residui pari a € 291.436,98.

Pertanto, tenuto conto dell'andamento dei residui attivi relativi al triennio 2018-2020, in linea con il *trend* relativo agli importi accantonati nello stesso periodo e i chiarimenti forniti in via istruttoria, il fondo in parola per gli esercizi esaminati sembrerebbe congruo.

2.3 Fondo contenzioso

Dall'esame istruttorio sulla gestione del triennio, anche alla luce dei prospetti inviati dal comune di Poggiardo (LE) allegati alla citata nota di risposta è emerso che per il 2020, limitatamente ad uno dei contenziosi in atto con la società "ATI CO.FRA srl" di Anacleto Longo, il cui valore di causa è pari a € 654.094,00, l'ente ha valutato il rischio di soccombenza pari al cinquanta per cento, accantonando soltanto la somma di € 130.000,00; inoltre, per i restanti contenziosi nell'intero triennio l'ente ha escluso il rischio di soccombenza, indicando la percentuale pari a zero. Tuttavia, nell'esercizio 2021 l'Ente ha dichiarato di aver incrementato il fondo in parola per € 120.000,00 (come risulta anche dai dati in *BDAP*) e che per l'esercizio 2022 valuterà un ulteriore incremento (cfr. nota alla tabella *excel* allegata alla risposta prot. Cdc n. 405 del 26/01/2023).

Ciò detto, giova rammentare che tali accantonamenti devono sempre avvenire in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dall'esito negativo del contenzioso e di poter affrontare le eventuali posizioni debitorie che potrebbero sorgere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione. Si ricorda, al riguardo, che l'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - prevede (punto n. 5.2, lettera h) che «nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso (...). In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti».

Pertanto, il Collegio invita il comune di Poggiardo (LE) a procedere nella costante e congrua alimentazione del fondo per il contenzioso, destinato a fronteggiare l'insorgenza di eventuali sopravvenienze passive, al fine di tutelare gli equilibri di bilancio. Per un'adeguata copertura del rischio sottostante è, quindi, fondamentale la corretta individuazione dei potenziali rischi e la conseguente quantificazione del fondo in discorso, nonché il monitoraggio degli stessi al fine di valutarne la costante congruità.

3. Anticipazioni di liquidità - F.C.D.E./F.A.L.

In via istruttoria la Sezione ha chiesto all'ente di compilare apposito prospetto, in formato *Excel*, illustrativo degli importi accertati ed incassati a titolo di anticipazioni di liquidità, i dati relativi all'eventuale applicazione della normativa dichiarata incostituzionale dalla sentenza citata, nonché le modalità di ripiano, deliberato dall'ente, dell'eventuale c.d. *extradeficit* accertato a seguito dell'applicazione dei principi contenuti nella sentenza di illegittimità costituzionale n. 4/2020.

Alla richiesta istruttoria, l'ente ha dato riscontro con la citata nota, chiarendo che ha fatto ricorso ad anticipazione di liquidità nel corso dell'anno 2020 e inviando la tabella sottoindicata rappresentativa delle anticipazioni di liquidità accertate ed incassate al

31.12.2020 e della relativa restituzione, dichiarando di non aver applicato la normativa dichiarata incostituzionale né di aver registrato *extradeficit*.

	Importo complessivo accertato	Importo complessivo riscosso	Ammontare del prestito già restituito	Ammontare del prestito ancora da restituire <i>(TASI al termine)</i> (D = A - C)	Applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.l. n.78/2015 (SI/NO)
	(A)	(B)	(C)		(SI/NO)
Art. 1 comma					
Art. 32, comma 1, d.l.					
Art. 8, comma 6,					
Art.116, comma 1, d.l.	552.825,50	552.825,50	16.668,06	536.157,44	NO
Totale	552.825,50	552.825,50	16.668,06	536.157,44	

4. Riscossioni a seguito di attività di verifica e controllo

In tema di riscossioni a seguito di attività di verifica e controllo (IMU), il Comune ha provveduto a inviare la tabella richiesta in via istruttoria relativa al questionario 2020 (in quanto incompleta nella parte relativa agli avvisi di accertamento notificati, alla maggiore imposta accertata e ai relativi incassi), da cui emerge la mancata riscossione di IMU/TASI - (a differenza degli anni precedenti in cui si registra una elevata riscossione per il 2018: Accertamenti 281.818,00/Riscossioni 168.592,18 e per il 2019: Accertamenti 307.100,00/Riscossioni 201.271,86) - a fronte della quale, tuttavia, risulta effettuato un congruo accantonamento a FCDE per il medesimo esercizio; inoltre, TARSU/TIA/TARES/TARI risultano integralmente riscosse.

Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonato	FCDE
			Competenza Esercizio 2020	Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU/TASI	277.234,00	0,00	246.172,43	700.472,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	5.584,70	5.584,70	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	282.818,70	5.584,70	246.172,43	700.472,00

Fonte: Nota di risposta Prot. Cdc n. 405 del 26/01/2023

A seguito di richiesta per le vie brevi, il Comune, con nota prot. Cdc n. 3076 del 20/06/2023,

ha precisato che «sull'importo accertato per evasione IMU/TASI di €. 277.234,00 risulta, alla data odierna, un totale per riscossioni e sgravi di €. 172.039,88. L'importo ancora da incassare è pari ad €. 105.194,12», inviando altresì la tabella aggiornata con le ulteriori riscossioni nella quale sono riportati i residui ancora da incassare per l'attività di accertamento per recupero evasione tributaria.

Accertamenti per recupero evasione tributaria aggiornata:				
Recupero evasione	Anno	Importo iniziale	Riscossioni al 20/06/2023 (compresi sgravi)	Residui
ici	2015	92.811,00	69.021,65	23.789,35
ici	2015	16.969,00	5.969,64	10.999,36
ici	2016	18.147,00	4.688,25	13.458,75
imu	2016	180.738,00	112.040,10	68.697,90
imu	2017	190.165,00	100.440,55	89.724,45
imu	2018	255.366,00	159.752,00	95.614,00
imu	2019	9.772,00	422,15	9.349,85
imu	2019	149.623,00	22.220,53	127.402,47
imu	2020	277.234,00	172.039,88	105.194,12
imu	2021	249.992,00	85.508,54	164.483,46
tasi	2018	12.756,00	3.019,18	9.736,82
tasi	2019	28.434,00	16.021,07	12.412,93

4.1. Recupero evasione tributaria

In sede istruttoria sono state rilevate talune criticità in materia di recupero dell'evasione tributaria per l'intero triennio, non risultando effettuata alcuna attività di accertamento e di riscossione per "COSAP/TOSAP e, limitatamente all'esercizio 2020, una scarsa riscossione relativamente all'IMU/TASI.

Nella nota di risposta l'Ente ha dichiarato che «In tutti gli anni oggetto di istruttoria, pur avendo l'ufficio preposto effettuata l'attività di controllo dei versamenti COSAP/TOSAP, non sono state rilevate omissioni che hanno comportato l'emissione di avvisi di accertamento», mentre, con riferimento all'attività di accertamento svolta nel corso dell'anno 2020 relativamente ad IMU/TASI ha precisato che «avendo provveduto ad emettere gli avvisi di accertamento in prossimità della scadenza del 31.12.2020, si è contabilizzato l'importo di €. 277.234,00 pari al totale di n. 634 avvisi di accertamento emessi, ma nessun versamento è stato

eseguito dai contribuenti entro il 31.12.2020. L'anno successivo l'Ente ha incassato l'importo di €. 94.494,20. A seguito degli sgravi registrati e degli incassi avvenuti nel corso del 2022, ad oggi restano ancora da incassare €. 108.999,06 pari a meno del 40% dell'importo inizialmente accertato». Infine, pur ammettendo la difficoltà nella riscossione dei tributi oggetto di accertamento, come evidenziata nella nota istruttoria, ha specificato che «non ha mai sospeso o rinviato tutte le forme previste dall'ordinamento per consentire il recupero delle somme evase» e che «al fine di non determinare rischi per gli equilibri dell'Ente, si è provveduto sempre ad iscrivere in modo puntuale il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità».

Infine, ha allegato la tabella relativa agli accertamenti per evasione tributaria come di seguito indicata:

	Anno	Importo iniziale	Riscossioni al 31/12/2022 (compresi sgravi)	Residui
Recupero evasione				
ici	2015	92.811,00	68.847,46	23.963,54
ici	2015	16.969,00	5.867,90	11.101,10
ici	2016	18.147,00	4.511,84	13.635,16
imu	2016	180.738,00	111.504,77	69.233,23
imu	2017	190.165,00	98.701,56	91.463,44
imu	2018	255.366,00	158.843,12	96.522,88
imu	2019	9.772,00	422,15	9.349,85
imu	2019	149.623,00	19.518,96	130.104,04
imu	2020	277.234,00	168.234,94	108.999,06
imu	2021	249.992,00	50.550,55	199.441,45
tasi	2018	12.756,00	2.926,99	9.829,01
tasi	2019	28.434,00	15.662,25	12.771,75

Dai dati forniti dall'Ente e dai dati presenti in *BDAP*, nella sezione del piano degli indicatori, tra le entrate, emerge una percentuale di riscossione nel triennio in esame superiore all'indice di deficitarietà strutturale fissato al 47% (d.m. 28.12.2018) che per il 2018 è pari al 56, per il 2019 è pari al 51,46% circa e per il 2020 è pari al 60,06% (nel 2021 è pari al 56,65%).

La Sezione, prende atto di quanto rappresentato dall'Ente e, considerata la mole di relativi residui ancora da riscuotere, osserva che dal principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.),

espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari, discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta a evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve, quindi, essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione o omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi, ma anche la non solerte gestione della riscossione degli stessi (Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 268/2021/PRSE).

Il Collegio, pertanto, sollecita l'Organo di revisione a vigilare sulle motivazioni del mantenimento dei residui attivi nel conto del bilancio, onde assicurare la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, con riserva di effettuare ulteriori controlli nei futuri esercizi, con specifico riferimento alla percentuale di formazione dei residui e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente.

Lo stesso dicasi per l'attività di riscossione e recupero dell'evasione tributaria, che, a ben vedere, non solo consente di acquisire preziose risorse finanziarie, ma permette da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale, dall'altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari, esortando l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Si rammenta quanto sopra detto con riferimento alle responsabilità e agli obblighi cui è tenuto l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti ai sensi dell'art. 239 TUEL (di verifica contabile e di assistenza alle decisioni degli organi politico-amministrativi, di presentazione della relazione-questionario alla competente sezione regionale di controllo).

La legge attribuisce, infatti, all'organo di revisione una molteplicità di funzioni (si segnala, in particolare, quella di vigilare, anche con tecniche motivate di campionamento, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione), la prevalenza delle quali risulta in perfetta simmetria con i parametri sulla cui base anche l'organo di controllo esterno (la Corte dei conti) deve esercitare le proprie funzioni.

5. Analisi della gestione dei residui

Con riferimento ai residui conservati in bilancio a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 è stato richiesto all'ente di fornire la motivazione dell'eliminazione con particolare riferimento ai residui attivi eliminati per prescrizione, di comunicare per entrambi gli esercizi, se il FCDE sia stato ridotto dell'importo dei crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti, riportandone il relativo importo e le modalità con cui è stata operata la riduzione del fondo e di compilare la tabella sull'anzianità dei residui al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020 come indicata nella nota istruttoria.

Dagli elenchi dei residui inviati dal Comune in allegato alla risposta prot. Cdc n. 405 del 26/01/2023 (punto 5 del *file excel*) è emerso che sono stati cancellati residui passivi anno 2018 € -551.281,52, anno 2019 € -21.647,67 e anno 2020 € -20.256,39, prevalentemente per "insussistenza" nonché per "riduzione residuo attivo". Per quanto riguarda l'eliminazione dei residui attivi si registrano per l'anno 2018 € -1.046.267,96 (bilanciati da maggiori residui attivi per € 644.330,73), per l'anno 2019 € -381.074,63 (bilanciati da maggiori residui attivi per € 361.569,35), 2020 € -412.803,05 (bilanciati da maggiori residui attivi per € 370.270,12) prevalentemente per "insussistenza", nonché per "rideterminazione", per "riduzione residuo passivo" e per "inesigibilità".

A seguito della eliminazione di residui attivi, l'Ente ha dichiarato di non aver operato la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità in nessuno degli anni del triennio oggetto di istruttoria in quanto «in nessun caso si è trattato di eliminazione di residui "INESIGIBILI"» (cfr. nota prot. Cdc n. 3076 del 20/06/2023)

Infine, con riferimento all'anzianità dei residui attivi al 31.12.2018, al 31.12.2019 e 31.12.2020 ha fornito le tabelle seguenti opportunamente compilate da cui emerge la relativa movimentazione:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2018						
TITOLO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTALE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ	794.633,45	285.789,80	195.475,61	113.502,09	245.425,81	1.634.826,76
Trasferimenti correnti	134.605,44	4.000,00	-	11.999,99	13.331,08	163.936,51
Entrate extratributarie	494.497,35	283.850,26	328.997,30	78.259,55	43.282,13	1.228.886,59
Entrate in conto capitale	567.332,17	63.907,87	5.202,35	-	512.742,80	1.149.185,19
Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	297.432,98	297.432,98

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019						
TITOLO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	totale
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ	981.435,62	298.897,23	263.928,29	177.382,89	337.596,23	2.059.240,26
Trasferimenti correnti	211.323,07	43.780,33	1.000,00	-	21.664,22	277.767,62
Entrate extratributarie	482.040,73	122.861,62	280.425,77	324.126,02	110.136,32	1.319.590,46

Entrate in conto capitale	186.554,18	323.352,70	63.120,00	5.202,35	505.084,90	1.083.314,13
Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	297.432,98	297.432,98
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020						
TITOLO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	totale
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ	1.024.008,78	289.404,97	273.260,42	244.085,09	492.572,63	2.323.331,89
Trasferimenti correnti	60.339,60	56.220,72	39.781,81	-	13.799,99	170.142,12
Entrate extratributarie	373.309,82	154.918,02	102.776,87	279.022,33	406.026,50	1.316.053,54
Entrate in conto capitale	133.664,65	-	323.352,70	-	510.287,25	967.304,60
Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	277.905,80	277.905,80

Nel prendere atto dei risultati conseguiti, si evidenzia che la presenza di una mole eccessiva di crediti non riscossi integra una criticità per gli equilibri di bilancio che oltre ad incidere negativamente sulla situazione di cassa, inquina la trasparente determinazione della gestione di competenza e del risultato di amministrazione. In relazione a quanto precede, ricordato che per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR), si invita l'Ente a proseguire in una rigorosa attività diretta all'incremento della riscossione e al tempestivo smaltimento dei residui attivi e passivi.

6. Fondo cassa e flussi di cassa

In sede istruttoria è stata richiesta la compilazione della tabella relativa alla complessiva situazione di cassa come di seguito indicata:

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2020
Fondo Cassa (A)	1.222.413,35	628.814,82	2.260.356,94
Libero	1.029.416,60	6.505,32	1.564.288,75
Vincolato	192.996,75	622.309,50	696.068,19
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)	-	-	-
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)	-	-	-
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)	1.222.413,35	628.814,82	2.260.356,94
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	-	-	-
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	-	-	-
Fondi vincolati da ricostituire (H)	-	-	-

Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	1.222.413,35	628.814,82	2.260.356,94
Importo dei debiti esigibili (I)	2.590.497,28	2.286.797,64	2.216.633,25
Importo dei debiti fuori bilancio (J)			

Dai dati forniti per l'esercizio 2018 emerge una disponibilità liquida potenziale (€ 1.222.413,35) pari a circa la metà dei debiti esigibili (€ 2.590.497,28); così per l'esercizio 2019 in cui la disponibilità liquida potenziale (€ 628.814,82) è di gran lunga inferiore all'importo dei debiti esigibili (€ 2.286.797,64). Dai chiarimenti forniti dal Comune a seguito di richiesta per le vie brevi, con successiva nota (cfr. nota prot. Cdc n. 3076 del 20/06/2023) ha precisato che l'evoluzione del fondo cassa risulta «influenzata dalla differente tempistica di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese. Pur avendo registrato al 31.12.2018 e al 31.12.2019 un fondo cassa inferiore al totale dei debiti dell'Ente, le obbligazioni sono state assolte grazie alle riscossioni registrate nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio. Il miglioramento si è registrato già nel corso dell'anno 2020 che si è chiuso con un fondo cassa superiore ai debiti dell'Ente». Infatti, nel 2020 si registra una disponibilità liquida potenziale superiore all'importo dei debiti esigibili (cfr. tabella precedente).

7. Tempi di pagamento dei debiti commerciali

In sede istruttoria la Sezione ha evidenziato una situazione critica in ordine ai tempi di pagamento dei debiti commerciali gravanti sull'Ente al 31.12.2018, quale si evince dal seguente prospetto:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
92%	1700	3.371.726	2.812.042	60	36		

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html e <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html> (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

Alla luce dei predetti dati, la Sezione ha invitato l'Ente a fornire delucidazioni sulle ragioni di tale criticità e ad illustrare gli interventi correttivi, anche di natura organizzativa e procedimentale, previsti per il relativo superamento. Ha chiesto, inoltre, la trasmissione dei medesimi dati aggiornati al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nonché l'aggiornamento dello *stock* del debito complessivo al 31.12.2018.

Il comune di Poggiardo (LE) ha dato riscontro alla richiesta della Sezione con la memoria di risposta, allegando apposita tabella in formato *Excel* da cui si evincono i seguenti dati:

Anno 2019

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2019	n. fatture
70	2.113	4.012.743	3.199.170	115	60	689.445	632

Anno 2020

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2020	n. fatture
85	2.150	3.377.672	2.640.453	176	64	689.750	312

L'Ente ha segnalato che «La tempestività dei pagamenti degli anni 2019 e 2020 è stata fortemente influenzata da difficoltà organizzative dell'Ente conseguenti sia ai numerosi pensionamenti che hanno interessato tutti gli uffici comunali e l'ufficio ragioneria in particolare, sia, relativamente all'anno 2020, alla situazione pandemica che ha costretto ad attivare forme di lavoro agile che non hanno prontamente risposto alle esigenze di celerità nella conclusione dei procedimenti amministrativi e dei pagamenti delle fatture in particolare. I dati pubblicati sul sito dell'Ente e relativi agli anni 2019 e 2020 sono stati rivisti e corretti poiché si è rilevato un errore di calcolo nella procedura informatica utilizzata. In particolare si registra per l'anno 2019 un indicatore di tempo medio ponderato di pagamento pari a 115,44 giorni e di tempo medio di ritardo ponderato di 60 giorni, e per l'anno 2020 un indicatore di tempo medio ponderato di pagamento pari a 176,16 giorni e di tempo medio di ritardo ponderato di 64 giorni. I suddetti dati saranno sostituiti anche nel portale dell'Ente». Tuttavia si registrano un considerevole miglioramento a seguito delle nuove misure organizzative adottate dal Comune il quale «nel corso dell'anno 2021 [...] ha registrato un tempo medio ponderato di ritardo pari a 11 giorni e nel corso dell'anno 2022 un tempo medio ponderato di ritardo pari a 12 giorni (elaborazione effettuata sul portale RGS per gli anni 2021 e 2022)».

Con successiva nota prot. Cdc 3076 del 20/06/2023, l'Ente ha integrato

l'aggiornamento dello stock di debito residuo al 31/12/2018 e del numero di fatture pari a 285.

Dai dati sopra indicati, supportati dalle motivazioni addotte dall'Ente, si desume un lieve peggioramento della capacità di far fronte tempestivamente all'adempimento delle proprie obbligazioni passive di natura commerciale nel passaggio dal 2018 al 2019 che da 36 giorni passa a 60 giorni e che nel 2020 passa addirittura a 64 giorni (cfr. nota prot. Cdc n. 405 del 26.01.2023), anche se per il 2021 e 2022 si registra un netto miglioramento rispetto ai precedenti esercizi, sia in termini di ritardo nei pagamenti che di stock del debito per gli esercizi 2019 e 2020 rispetto al 2018 (pari a € 694.669,99 come indicato nella banca dati della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui). Tuttavia, attualmente l'indice di tempestività dei pagamenti non risulta pubblicato sul sito istituzionale.

La Sezione osserva che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenta una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È proprio in tale prospettiva - funzionale al mantenimento degli equilibri programmati - che deve inquadarsi la disciplina di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Pertanto, si invita il comune di Poggiardo (LE) a porre in essere ogni utile azione al fine di rispettare le tempistiche di legge per i pagamenti nonché i correlati obblighi di pubblicazione.

8. Mutui

In sede istruttoria la Sezione ha chiesto all'Ente di inviare una serie di dati, appositamente elencati, relativi ai mutui a cui il comune ha dato riscontro inviando l'elenco dettagliato dei medesimi (come da tabelle seguenti) e rappresentando che «attualmente l'unico mutuo che presenta ancora residui da erogare è quello relativo all'adeguamento della Scuola Media alle norme di sicurezza. L'Ente ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti l'autorizzazione al diverso utilizzo di una parte delle somme ancora da erogare al fine di

completare l'adeguamento del plesso scolastico alle nuove norme di sicurezza antincendio e antisismiche».

ELENCO MUTUI CON RESIDUO DA EROGARE AL 31/12/2018					
anno di concessione	importo concesso	importo erogato	importo da erogare	opera finanziata	stato opera
2007	218.318,64	206.653,98	11.664,66	Impianto fotovoltaico	realizzata
2010	315.000,00	37.094,20	277.905,80	adeguamento sicurezza scuola media	in corso di realizzazione
2010	150.000,00	130.472,82	19.527,18	adeguamento sicurezza scuola elementare	realizzata
TOTALE			309.097,64		

ELENCO MUTUI CON RESIDUO DA EROGARE AL 31/12/2019					
anno di concessione	importo concesso	importo erogato	importo da erogare	opera finanziata	stato opera
2007	218.318,64	218.318,64	-	Impianto fotovoltaico	realizzata
2010	315.000,00	37.094,20	277.905,80	adeguamento sicurezza scuola media	in corso di realizzazione
2010	150.000,00	130.472,82	19.527,18	adeguamento sicurezza scuola elementare	realizzata
TOTALE			297.432,98		

ELENCO MUTUI CON RESIDUO DA EROGARE AL 31/12/2020					
anno di concessione	importo concesso	importo erogato	importo da erogare	opera finanziata	stato opera
2010	315.000,00	37.094,20	277.905,80	adeguamento sicurezza scuola media	in corso di realizzazione
2010	150.000,00	150.000,00	-	adeguamento sicurezza scuola elementare	realizzata
TOTALE			277.905,80		

In proposito, la Sezione raccomanda all'ente di fornire tempestivamente ogni aggiornamento circa l'avvenuta devoluzione, estinzione anticipata o somministrazione dei finanziamenti residui, in linea con le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del 24 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (cfr. paragrafo 2), secondo le quali «una politica di "gestione attiva del debito" consente all'ente locale di modificare le proprie posizioni debitorie, in considerazione dell'andamento dei tassi d'interesse sul mercato o della propria situazione di bilancio: essa può, ad esempio, rendere opportuno, anche solo per ragioni di liquidità, una rimodulazione del profilo restitutorio del debito contratto. La riduzione degli oneri correlati al servizio del debito consente la liberazione di risorse utili a raggiungere in maniera più agevole l'equilibrio di parte corrente e l'eventuale

22	Palma Modoni Oronzo	2020	565,20					8	08/07/ 2020	si	565,20			
23	Folinazzo Giuseppina	2020	3.854,40					29	11/12/ 2020	si	3.854,40			
24	Soc. Coop. Jonathan	2020				21.157,50		30	11/12/ 2020	si	21.157,50	21.157,50		
24	Comunità Sacro Cuore	2020				6.480,00		30	11/12/ 2020	si	6.480,00	6.480,00		
25	Comunità Sacro Cuore	2020				12.360,00		31	11/12/ 2020	si	12.360,00	12.360,00		
25	Coop. Nuove Frontiere	2020				22.551,40		31	11/12/ 2020	si	22.551,40	22.551,40		
25	Fondazione Onlus Daniela e Paola	2020				19.250,00		31	11/12/ 2020	si	19.250,00	19.250,00		
25	Jonathan Soc. coop.	2020				18.427,50		31	11/12/ 2020	si	18.427,50	18.427,50		
26	La.Ma. Service s.r.l.	2020				2.505,21		36	28/12/ 2020	si	2.505,21	2.505,21		
27	MERICO S.R.L.	2020				15.959,54		37	28/12/ 2020	si	15.959,54	15.959,54		
28	Axa srl	2020				1.865,34		37	28/12/ 2020	si	8.475,72	6.524,33		
28	Castiglia srl	2020				2.945,84		37	28/12/ 2020	si	2.945,84	2.945,84		
28	Enel Distribuzione SPA	2020				26,60		37	28/12/ 2020	si	26,60	26,60		
28	Centro Nazionale Mediazione	2020				780,80		37	28/12/ 2020	si	0,00	780,80	780,80	
28	Enel Servizio Elettrico	2020				1.686,55		37	28/12/ 2020	si	1.686,55	1.686,55	-	
28	Progetto Ambiente	2020				1.170,59		37	28/12/ 2020	si	0,00	1.170,59	1.170,59	
	Totale		12.729,89	0,00	0,00	0,00	574.589,88				580.449,19			

Per quanto concerne le transazioni il comune ha inviato la tabella sotto indicata ove emerge un residuo da pagare pari a € 52.962,53 nei confronti di Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl :

N. d'ordi ne	Nome creditore	Esercizio di emersion e	deliberazione approvazione transazione		Pagamento transazioni nel 2018-2019 e2020		
			numero	data	importo pagato nel 2018, 2019 e 2020	Importo da pagare al 31/12/2018, al 31/12/2019 e al 31/12/2020	residuo da pagare all'attualità
1	Zara Francesco	2018	87	12/04/2018	290,00	-	-
2	Urso Andrea	2018	228	31/10/2018	110,00	110,00	-
6	Rizzelli Vittorio	2018	271	06/12/2018	200,00	200,00	-
5	Vizzi Immacolata Vincenza	2018	272	06/12/2018	350,00	350,00	-
4	Longo Eugenio	2018	273	06/12/2018	270,00	270,00	-

3	Pezzuto Gianluigi	2018	229	31/10/2018	450,00	-	-
10	Palma Simone	2019	47	28/02/2019	1.200,00	-	-
12	Tenore Emanuele	2019	163	19/07/2019	650,00	-	-
13	Piacente Francesca	2019	171	29/07/2019	300,00	-	-
14	Tarantino Cosimo Damiano	2019	172	29/07/2019	350,00	-	-
15	Bene Oronzo Michele	2019	176	23/08/2019	280,00	-	-
16	Lazzari Luca	2019	189	23/09/2019	400,00	-	-
17	Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl	2019	266	31/12/2019	196.983,62	196.983,62	52.962,53
18	Minnella Massimo	2019	269	31/12/2019	2.200,00	2.200,00	-
20	Gianfreda Aurelio	2020	38	04/03/2020	250,00	-	-
24	Circhetta Cirino Antonio	2020	212	18/12/2020	2.000,00	2.000,00	-
21	Merico Anna Luigia	2020	213	18/12/2020	2.450,00	2.450,00	-
22	Afrune Salvatore	2020	214	18/12/2020	350,00	350,00	-
23	Cassano Massimo	2020	216	18/12/2020	600,00	600,00	-
25	Ruggeri Lucio	2020	217	18/12/2020	140,00	-	-
26	Minosi Loredana	2020	233	31/12/2020	9.000,00	9.000,00	-
27	Serio Salvatore	2020	235	31/12/2020	2.312,00	2.312,00	-
	Totale				221.135,62		

Ciò posto, si rammenta che la disciplina normativa in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, com'è noto, assume carattere eccezionale ed è finalizzata a ricondurre, nei casi tassativamente indicati dal legislatore, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio; in relazione al costante ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si osserva che essi rappresentano obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d'impegno. Si deve, in definitiva, constatare come la frequente formazione di debiti fuori bilancio costituisca indice della difficoltà dell'ente di programmare e governare correttamente i procedimenti di spesa nell'osservanza delle norme recate dal T.U.E.L. e dal d.lgs. n. 118/2011.

Il Collegio reputa necessario che l'Ente adotti tutte le iniziative tese a evitarne la formazione attraverso una più accurata attività di programmazione delle spese (incluse quelle per acquisizione di beni e servizi) e, in ogni caso, ad assicurarne una gestione coerente con i

principi di sana gestione finanziaria sopra richiamati.

In relazione a quanto precede, pertanto, si invita il comune di Poggiardo (LE) a voler scrupolosamente osservare le norme giuscontabili che disciplinano i procedimenti di spesa attuando, altresì, una più accurata attività di programmazione delle spese (incluse quelle per acquisizione di beni e servizi).

10. Razionalizzazione periodica delle società partecipate

Con la già citata nota istruttoria la Sezione ha invitato l'Ente a relazionare in merito ai tempi di alienazione della società Terme di Santa Cesarea (deliberata dal consiglio comunale con del. n. 59 del 29.12.2018, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 55 del 29.12.2021 relativa alla razionalizzazione periodica).

Con nota di riscontro prot. Cdc n. 405 del 26/01/2023 il Comune ha dichiarato che «La revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 è stata effettuata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2021. Dalla suddetta deliberazione l'Ente ha disposto la alienazione delle quote possedute nella società Terme di Santa Cesarea Terme s.p.a.. Le quote possedute, pari allo 0,002616% del capitale sociale della società, hanno un valore nominale pari ad €. 204,05. L'ufficio preposto è in procinto di pubblicare il bando di alienazione delle quote possedute».

In merito all'alienazione *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura *de qua*, si evidenzia come, in ogni caso l'eccessivo prolungamento temporale non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci, ma che si riferiscono ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016.

11. Bilancio consolidato

In sede istruttoria, la Sezione ha sollecitato l'ente ad ottemperare agli obblighi di comunicazione alla banca dati BDAP e di pubblicità del bilancio consolidato previsti dall'art. 5 del d.m. 12.05.2016, punto n. 5 dell'allegato tecnico di trasmissione (versione 5.0 del 16.05.2017) e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011), punto n. 3.1, e, in particolare, della deliberazione concernente la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 233-bis del T.U.E.L, nonché a trasmettere alla banca dati *BDAP* i dati relativi allo stato patrimoniale al conto economico del triennio in esame.

Con nota di risposta prot. Cdc n. 405 del 26.01.2023, l'Ente ha dichiarato di aver predisposto il bilancio consolidato per il 2018 e di averlo trasmesso alla *BDAP*, allegando la ricevuta (cfr. "PUNTO 11-Ricevuta consolidato 2018" allegata al riscontro istruttorio) da cui risulta l'acquisizione, con esito positivo, del bilancio consolidato anno 2018 regolarmente trasmesso.

Per quanto riguarda gli esercizi 2019 e 2020, l'Ente ha dichiarato di essersi avvalso dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, non risultando enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento (cfr. delibera di dichiarazione di assenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato trasmessa alla *BDAP* come risulta dalle ricevute di acquisizione allegate "PUNTO 11-Ricevuta trasmissione delibera consolidato 2019" e "PUNTO 11-Ricevuta trasmissione delibera consolidato 2020").

12. Fondi Covid

Questa Sezione regionale di controllo ha ritenuto necessario effettuare specifici approfondimenti istruttori al fine di valutare l'impatto che l'emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi della pandemia Covid-19, ha avuto sulla situazione finanziaria dell'ente e, in particolare, sulle risultanze dell'esercizio 2020. A tale riguardo, giova richiamare le principali misure di sostegno adottate in favore degli enti locali a causa dall'evoluzione pandemica, in relazione al periodo di riferimento:

1) l'ordinanza del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020, n. 658, recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", con la quale è

stata prevista l'attribuzione ai comuni di fondi per provvedere, mediante distribuzione di buoni o generi alimentari, alle esigenze dei soggetti più esposti agli effetti economici della emergenza pandemica;

2) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'articolo 106, rubricato *“Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”* (c.d. fondone);

3) il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* e in particolare l'articolo 39, comma 2, come successivamente modificato, statuente l'obbligo di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato apposita certificazione inerente alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

4) la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e in particolare il comma 823 dell'articolo 1, che prevede vincoli di utilizzo delle risorse assegnate agli enti la confluenza di quelle non utilizzate alla fine di ciascun esercizio nella quota vincolata del risultato di amministrazione nonché l'obbligo di versare le eventuali risorse ricevute in eccesso all'entrata del bilancio dello Stato (Sezione di controllo per le Marche, deliberazione n. 43/2022/PRSE).

Tanto premesso, questa Sezione, con nota istruttoria prot. Cdc n. 5724 del 02.11.2022, al fine di effettuare specifici approfondimenti istruttori in ordine l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle risultanze dell'esercizio 2020 ha richiesto all'Ente:

- di compilare un prospetto nel quale fosse indicato per ciascun contributo ricevuto, la fonte normativa, l'importo erogato e la data di pagamento;
- di fornire copia della certificazione *ex art. 39, comma 2, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104* (cd. *“certificazione Covid”*), con attestazione della data di avvenuta trasmissione;
- di trasmettere un prospetto con l'indicazione: 1) delle maggiori spese sostenute e delle minori entrate accertate a causa dell'emergenza sanitaria; 2) delle minori spese, che l'Ente,

per effetto dell'epidemia e dei provvedimenti assunti (ad esempio la chiusura delle scuole o degli uffici) non ha sostenuto nell'esercizio 2020; 3) delle risorse del fondo ex art. 106 d.l. 34/2020 confluite nella parte vincolate del risultato di amministrazione dell'anno 2020, in quanto non impiegate in tale esercizio;

Con nota di riscontro prot. Cdc n. 405 del 26.01.2023 l'ente fornito copia della certificazione tempestivamente trasmessa e la relativa ricevuta nonché le tabelle relative ai contributi ricevuti, alle maggiori/minori spese come di seguito indicate:

CONTRIBUTI RICEVUTI DA <u>DD.MM.</u> PER EMERGENZA SANITARIA NEL 2020		
	IMPORTO RICEVUTO	DATA DI PAGAMENTO
Art. 106 d.l. 34/2020 (Fondone)	224.610	28/08/2020 e 24/07/2020
Art. 39 d.l. 104/2020 (Incremento Fondone)	45.517 (rettificato in € 47.517)	18/11/2020 e 16/12/2020
Art. 177 d.l. 34/2020 (Minori entrate da IMU - I tranche)	2.640	30/07/2020
Art. 177 d.l. 34/2020 (Minori entrate da IMU - II tranche)	2.845	16/12/2020
Art. 180 d.l. 34/2020 (Minori entrate imposta soggiorno)	0	
Art.40 d.l. 104/2020 (Incremento ristoro imposta di soggiorno)	0	
Art. 181 d.l. 34/2020 (Minori entrate da TOSAP -I tranche)	12.825	30/07/2020
Art. 181 d.l. 34/2020 (Minori entrate da TOSAP - II tranche)	14.384	14/12/2020
Art.114 d.l. 18/2020 (Fondo per la sanificazione degli ambienti)	4.277	18/04/2020
Art. 115 d.l. 18/2020 (Fondo per lo straordinario della Polizia locale)	722	18/04/2020
Art. 2, comma 1, d.l. 154/2020 (Fondo solidarietà alimentare)	99.310	30/03/2020 e 31/12/2020
TOTALE	407.130 (rettificato in 409.130)	

	Importo
Maggiori spese	
Retribuzioni, contributi e irap per straordinario dei vigili	722,00
Acquisto beni per sanificazione	4.536,00
Spese per interventi di sanificazione e tamponi	21.235,00
Spese per solidarietà alimentare	99.310,00
Spese per centri estivi minori	6.890,00
Totale maggiori spese	132.693,00
Minori entrate	
Imposte tasse e proventi	105.676,00
Entrate da erogazione di servizi	74.538,00
Proventi dalla gestione dei beni	68.820,00
Diritti reali di godimento	8.000,00
Cosap	69.644,00
Concessione di beni	1.200,00
Altre entrate	25.875,00
Violazioni (cds e altre)	7.087,00
Totale minori entrate	360.840,00
Minori spese	
Imposte e tasse per manifestazioni	473,00
Utenze e canoni	20.600,00
Spese di manutenzione impianti sportivi	2.135,00
Servizio Mensa scolastica	99.539,00
Spese custodia impianti sportivi	3.181,00
Spese gestione incassi mensa	1.892,00
Indennità amministratori per rinuncia	1.406,00

Spese conferenze, mostre, ecc.	614,00
Spese manifestazioni turistiche	21.963,00
Contributi a famiglie	4.911,00
Contributi manifestazioni	7.625,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.673,00
Totale minori spese	172.012,00

Da successivi approfondimenti istruttori richiesti per le vie brevi (prot. Cdc n. 3076 del 20/06/2023) risulta che le entrate vincolate a inizio anno ammontavano a € 272.126,45 (€ 224.610 + € 47.517), sono stati spesi € 48.942,34, residuando a fine anno € 223.184,11 confluìti (vincolati) nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020, come evincibile risultato di amministrazione 2020, all. A2 «Vincoli derivanti dalla legge» successivamente inviato dall'ente (come attestato anche dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2020) costituiti dal c.d. Fondone I e II tranche e incremento I e II tranche (€ 73.102,59, € 151.506,77, € 28.636,491 e € 18.880,80 per un totale di € 272.126,45 erogati di cui utilizzati € 48.942,34).

La Sezione si riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della relativa normativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione del comune di Poggiardo (LE) relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 148-bis T.U.E.L.

ACCERTA

la presenza di profili di criticità nei termini indicati in parte motiva

RACCOMANDA

al comune di Poggiardo (LE) di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento definitivo delle criticità evidenziate

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Poggiardo (LE), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'organo consiliare e all'organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del T.U.E.L.;

- che l'organo di revisione svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attività di controllo e di vigilanza, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali dall'art. 147-quinquies del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Poggiardo (LE), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 29 giugno 2023.

Il Magistrato Relatore
Lucia MINERVINI

Il Presidente
Enrico TORRI

Il Direttore della Segreteria
F.to Salvatore SABATO